



Servizio Associato di Polizia Locale

Comuni di

Trasacco – Collelongo - Villavallelonga

Prot. _____

All' Ufficio COMMERCIO
Comune di Villavallelonga

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 16 luglio 2008

comunicazione relativa a: **VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Il sottoscritto

Cognome _____ **Nome** _____

Codice fiscale _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____ Sesso M F

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

In via/p.zza _____ n° _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Cell. _____

In qualità di:

Titolare dell'omonima impresa individuale

Partita I.V..A. _____

Con sede nel Comune di _____ Provincia _____

In via/p.zza _____ n° _____ C.A.P. _____

Tel. _____

N° d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

Legale rappresentante della società

Codice Fiscale _____

Partita I.V..A. _____

Denominazione o ragione sociale _____

Con sede nel Comune di _____ Provincia _____

In via/p.zza _____ n° _____ C.A.P. _____

Tel. _____

N° d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

Con esercizio commerciale in **VILLAVALLELONGA** Via

COMUNICA

CHE EFFETTUERÀ UNA VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE PRESSO LA SEDE DEL PROPRIO ESERCIZIO CON IL SEGUENTE CALENDARIO:

PERIODO **DAL** ___/___/____ **AL** ___/___/____

SETTIMANE **N.** |__|

ORARIO DI VENDITA **DALLE ORE** _____ **ALLE ORE** _____

PER IL SEGUENTE MOTIVO:

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| - cessazione attività | __ | - cessione di ramo d'azienda | __ |
| - cessazione di locazione | __ | - trasferimento di locali | __ |
| - cessione dell'azienda | __ | - trasformazione o rinnovo locali | __ |
| - cessione di ramo d'azienda | __ | - altro | |

PERIODO DI CHIUSURA SUCCESSIVO ALLA LIQUIDAZIONE

(solo in caso di rinnovo o trasformazione locali)

DAL ___/___/____ **AL** ___/___/____

DICHIARA

Di essere a conoscenza:

1. che la vendita di liquidazione può essere effettuata una sola volta nel corso dell'anno per una durata massima di sei settimane;
2. che la merce posta in liquidazione è quella indicata nel seguente prospetto con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione;
3. che nel caso di vendita di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali, intendendosi come tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, dovrà seguire un periodo di chiusura dell'esercizio non inferiore a dieci giorni;
4. che dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito;
5. che è obbligatorio esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando;
6. che è vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione ed il Natale;
7. che è l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.

Data _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

DISTINTA, PER VOCI MERCEOLOGICHE, DELLE MERCI CHE SARANNO POSTE IN LIQUIDAZIONE
(se lo spazio non è sufficiente utilizzare fotocopie di questa pagina ed allegarle)

Num. d'ord.	Merce posta in vendita	Prezzo originario	% di sconto	Prezzo di liquidazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

N.B.

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R n° 445 del 28.12.2000.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall'interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto alla ricezione della pratica.

ULTERIORI DOCUMENTI ALLEGATI:

- N. ____ Copia/e della carta d'identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità;
(obbligatorio se la domanda non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione)
- Atto di cessione dell'azienda;
- Comunicazione di cessazione dell'attività;
- _____

Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 16 luglio 2008

79. (Definizione di vendita straordinaria). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi da 80 a 85.

80. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, email, indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.

80-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 80 e fino al 31/12/2010 è consentito agli esercenti il commercio nel Comune di L'Aquila effettuare liberamente "vendite di liquidazione".

81. (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati dalle Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

82. (Le vendite promozionali). Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione e con l'indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato. In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del 20% delle referenze presenti nel punto vendita.

83. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:

a) l'indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei commi da 80 a 82;

b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;

c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.